

---

## DELIBERAZIONE n°792 del 15.07.2011

**OGGETTO:** Pubblico Concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n.20 posti di Operatore Socio Sanitario (Cat. Bs).  
Annullamento atti in sede di autotutela.

### IL DIRETTORE GENERALE DOTT. ANTONIO MARIA SORU

**Premesso** che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 507 del 29/12/2009 l'Azienda Sanitaria di Nuoro ha provveduto a bandire un pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di 20 posti di Operatore Socio Sanitario;

**DATTO ATTO** che con deliberazione del C.S. n. 401 del 31/03/2011 sono stati approvati gli atti del concorso e la graduatoria dei vincitori;

**RILEVATO** che il concorso in esame è stato oggetto, fin dall'espletamento delle prove di preselezione di ricorsi e censure volte all'annullamento della procedura di che trattasi nonché di numerosissime istanze di accesso agli atti;

**DATO ATTO** che, a seguito dell'approvazione della graduatoria finale con la citata deliberazione, con atto di diffida e significazione pervenuto al protocollo aziendale n. 22194 del 29.04.2011, i candidati A.G. e P.D. al concorso di cui in oggetto (risultati idonei in graduatoria ma non in posizione utile) hanno contestato la legittimità delle operazioni concorsuali sia sotto il profilo dell'insussistenza in capo ai commissari titolari e supplenti Pianu e Tore dei requisiti soggettivi per far parte della Commissione Esaminatrice, sia sotto il profilo delle modalità di svolgimento delle prove d'esame, con conseguente richiesta di sospensione della delibera di approvazione della graduatoria di annullamento della procedura concorsuale o, subordinatamente, di rinnovo della stessa;

**CIO' POSTO**, il Responsabile dell'Ufficio Legale aziendale con nota prot. n. 8500 del 19.05.2011 ha ritenuto che le censure esposte dai ricorrenti evidenziano astratti profili di fondatezza, pur tuttavia esimendosi dall'esprimere un compiuto parere "*per ragioni di opportunità*";

**DATO ATTO** che, essendo ravvisabili vizi di legittimità negli atti concorsuali, l'Azienda, con propria nota prot. 27003 del 25.05.2011, ha comunicato avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della L. 241/90, per l'eventuale annullamento della selezione di che trattasi, ai venti concorrenti controinteressati (risultati primi classificati in graduatoria e, dunque, in posizione utile), pure trasmettendo agli stessi il ricorso pervenuto ai fini delle loro controdeduzioni;

**VISTA** la memoria trasmessa dai suddetti controinteressati, a firma dell'avv. G. L. Machiavelli, datata 1.06.2011 (acquisita al protocollo aziendale n. 29017 del 7.06.2011) con la quale i rilievi sollevati dai due ricorrenti vengono ritenuti infondati, in quanto, per un verso, basati su una erronea interpretazione dell'art. 28 del D.P.R. n. 220/2001, per altro verso resi senza tener conto dell'art. 7, lettera B del D.P.R. n. 487/1994, ed infine erronei nella valutazione del contenuto e ambito della prova pratica;

**FATTO PRESENTE** che è pervenuto all'Azienda altro ricorso presentato dalla sig.ra B.A., con atto prot. n. 28078 DEL 31.05.2011 con il quale chiede l'annullamento in via di autotutela il concorso in oggetto "per gravi irregolarità .....in sede di composizione della Commissione Giudicante";

**DATO ATTO** che con propria nota prot. 31636 del 17.06.2011 l'Ente ha trasmesso anche detta richiesta di annullamento ai medesimi controinteressati, pure rappresentando agli stessi gli ulteriori profili di illegittimità emersi, inerenti:

- l'inesistenza di un esplicito e/o implicito provvedimento di designazione del commissario effettivo e supplente della Commissione Esaminatrice da parte del Collegio di Direzione, in evidente violazione dell'art. 28 del D.P.R. 220/2001;

- la sostituzione della componente effettiva designata dal vertice aziendale con il componente supplente che il Collegio di Direzione avrebbe dovuto designare, così alterandosi la composizione soggettiva della Commissione Esaminatrice sempre in violazione dell'art. 28 del D.P.R. 220/2001;

con conseguente assegnazione di ulteriori termini per eventuali controdeduzioni;

**RICHIAMATO** il proprio atto con il quale, stante l'indisponibilità dell'ufficio legale interno ed attesa la complessità della normativa e delle difficoltà interpretative, l'Azienda ha

chiesto l'acquisizione di un parere *pro veritate* al proprio legale di fiducia, avv. Angelo Mocchi;

**VISTO** il suddetto parere (acquisito al protocollo aziendale n. 30699 del 14.06.2011 integrato con successivo parere in data 7 luglio 2011 prot. n. 35263 ) dal quale si evince che appaiono sussistenti i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che legittimano l'Azienda all'adozione, in sede di autotutela, del provvedimento di annullamento dell'intera procedura concorsuale di che trattasi, per le seguenti motivazioni:

- Violazione dell'art. 28, n. 1 *del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220* per irregolarità della composizione della Commissione esaminatrice che doveva essere composta, oltre che dal Presidente, da due operatori appartenenti alla Cat. B di profilo corrispondente a quello del posto messo a concorso: a seguito delle dimissioni della signora Giorgina Ghirra, operatore socio sanitario Cat. Bs, è stato nominato in sostituzione il signor Cristian Tore, collaboratore professionale sanitario esperto – infermiere, Cat. Ds;
- Contraddittorietà fra la parte narrativa della deliberazione del Commissario Straordinario n. 1743 del 23/11/2010 (di nomina della Commissione esaminatrice), in cui vengono indicati quali componenti di competenza del Collegio di Direzione i signori Luciano Pianu ( titolare) e Cristian Tore (supplente) e la parte dispositiva nella quale viceversa il signor Tore appare come supplente della signora Ghirra (di nomina commissariale) e la signora Tuveri (supplente di nomina commissariale), appare supplente del signor Luciano Pianu, con conseguente confusione, come rilevasi dalle disposizioni apposte dal Commissario Straordinario in calce alla nota del 9/12/2010 - di dimissioni della signora Ghirra - , di *“provvedere alla sostituzione con il supplente che in delibera risulta essere l'I.P. Tore Cristian”*;
- Violazione dell'art. 28, n. 2 *del D.P.R. 220/2001* per mancata designazione del componente titolare e supplente di competenza del Collegio di Direzione, in quanto non risulta agli atti alcun provvedimento formale attestante tale designazione, come ben precisato nell'allegato parere legale;
- Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 del *D.P.R. 220/2001*: il bando di concorso prevedeva infatti che l'espletamento della prova pratica potesse essere proposta anche in forma scritta e ciò in palese contrasto con il testuale dettato normativo che dispone *“l'esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta”* e con le previsioni dell'art. 15 dello stesso DPR

che non prevede modalità differenti: *“La Commissione mette a disposizione dei concorrenti apparecchi e materiali necessari per l’espletamento della prova stessa”*;

**ESAMINATI** gli atti trasmessi dai controinteressati ed in particolare:

- tutte le controdeduzioni trasmesse dai suddetti controinteressati, a firma dell’avv. G. L. Machiavelli, con note: a) prot. n. 29017 del 01.06.2011; b) prot. n.33642 del 29.06.2011; c) prot. n.34680 del 04.07.2011;

- l’atto di diffida e messa in mora trasmessa da sette controinteressati, che figurano tutelati anche dall’ avv. Machiavelli, a firma dell’avv. E. Vargiu, con prot. n. 34943 del 5.07.2011);

- la comunicazione trasmessa da altri controinteressati, a firma dell’avv. A. Gaia, con prot. n. 34705 del 5.07.2011)

con le quali i rilievi sollevati dai ricorrenti vengono ritenuti infondati e si asserisce la piena legittimità degli atti concorsuali;

**CONSIDERATO** che i rilievi avanzati dai ricorrenti risultano fondati, nonostante le osservazioni dei controinteressati, alla luce del chiaro disposto degli artt. 15, 28 e 29 del D.P.R. n. 220/2001, nonché del tenore della deliberazione del Commissario Straordinario n. 1743 del 23.11.2010 ed avuto riguardo al fatto che nella fattispecie in disamina non può trovare applicazione il D.P.R. n. 487/1994;

**RITENUTO** di dovere richiamare al riguardo tutte le argomentazioni giuridiche contenute nel parere dell’avv. Angelo Mocchi che qui integralmente si intendono recepite e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**RITENUTO** che a fronte di quanto sopra sussistono fondate ragioni per accogliere il ricorso e per pervenire in sede di autotutela all’annullamento degli atti oggetto di contestazione in quanto adottati in violazione di legge e per tutte le ragioni meglio evidenziate nel citato parere;

**RITENUTO** che, oltre alla necessità di ripristinare l’ordine giuridico violato, sussistano altresì comprovate ragioni di interesse pubblico concreto e attuale di garanzia di un corretto espletamento del concorso, che garantisca l’assunzione di personale con requisiti effettivamente verificabili e rispondenti al profilo professionale di cui l’Azienda ha necessità per perseguire i propri obiettivi, anche a tutela della migliore assistenza sanitaria; senza neppure trascurare l’esigenza di evitare all’Azienda di essere esposta agli oneri derivanti dal fondato rischio di soccombenza nell’eventualità del preannunciato contenzioso;

**CONSIDERATO** altresì che l'interesse pubblico succitato che si intende tutelare in concreto assume maggior valore a garanzia dei principi di trasparenza e legittimità che sottendono all'azione amministrativa rispetto all'interesse dei privati e ciò al fine di garantire all'Azienda l'accesso di personale di comprovata competenza, attraverso le prescritte procedure di reclutamento che accertino non solo la "conoscenza" ma in particolare le "abilità e capacità" alle attività proprie del ruolo;

**DATO ATTO** inoltre che si intende ripristinare a pieno il ruolo del Collegio di Direzione quale organo consultivo dell'Azienda che, ai sensi dell'art. 9 dell'Atto aziendale "esprime pareri e proposte in seduta collegiale";

**CONSIDERATO** che, il breve lasso di tempo trascorso tra l'approvazione della graduatoria concorsuale e l'atto di annullamento non è idoneo a generare l'affidamento in quanto necessario per l'articolarsi naturale del contraddittorio, né ha dato luogo a situazioni consolidate in ordine al diritto all'assunzione come peraltro disposto alla lett. B) della citata deliberazione n. 401/2011;

**RILEVATO** che non sono decorsi i termini utili per l'impugnazione dell'atto di approvazione della graduatoria;

**VISTA** la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con delibera n.941 del 17/06/2010;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo, reso ai sensi dell'art.7 secondo paragrafo dell'Atto Aziendale;

**VISTO** il D. Lgs.vo n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTI** 1) la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del 31.03.2011 di nomina del Direttore Generale;

2) la Legge Regionale n° 10/2006;

**VISTO** l'atto aziendale nonché la normativa richiamata in premessa;

## **DELIBERA**

Per le motivazioni di cui in narrativa che si intendono recepite nel presente dispositivo:

1. in sede di autotutela, di annullare gli atti relativi al pubblico concorso per titoli ed esami, per la copertura di n. 20 posti a tempo indeterminato della posizione funzionale di Operatore Socio Sanitario, Cat. Bs indetto con Deliberazione n. 507 del 29/12/2009,

di tutte le procedure ed atti conseguenti e successivi, comprese le deliberazioni n.1732 del 16.11.2010, n. 1742 e 1743 del 23/11/2010 e n. 401 del 31/03/2011.

2. di richiamare e fare proprie integralmente le argomentazioni giuridiche contenute nel parere legale dell'Avv. A. Mocci che costituisce parte integrale e sostanziale della presente deliberazione.

3. di ritenere accolte, per l'effetto, le motivazioni dei ricorsi proposti avverso gli atti del concorso in oggetto.

4. di comunicare, ai fini del decorso dei termini di legge per eventuali impugnative, il presente atto a coloro che risultano in graduatoria vincitori del concorso in parola.

5. di incaricare il Servizio Personale a rinnovare in tempi brevi la procedura concorsuale annullata;

6. di incaricare dell'esecuzione del presente atto il Servizio Affari Generali e Legali dell'Azienda per quanto di propria competenza;

7. il presente atto sarà pubblicato nel sito aziendale.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**f.to Dott. Antonio Maria Soru**

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
**f.to Dott. Avv. Mario Giovanni Altana**

*Il Direttore del Servizio Personale*  
*f.to Dott.ssa Caterina Capillupo*

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 15.07.2011

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**AFFARI GENERALI**

f.to Dott. Francesco Pittalis

- \* Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).
- [ ] Esecutiva in data \_\_\_\_\_ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).
- [ ] Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° \_\_\_\_\_

Nuoro, li \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**AFFARI GENERALI**

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	<b>I</b>
– Servizio Personale	<b>R</b>
– Resp. Servizio AA.GG. e Legali	<b>C</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**